



Genova, 9 novembre 2018

**Oggetto: Circolare informativa n. 10/18**

**Sezione 1: Aggiornamenti in breve**

1. Decreto legge “fiscale” 119/2018: tutte le novità;
2. Obbligo di informativa per le somme percepite da Pubbliche Amministrazioni;
3. Bozza legge di bilancio 2019;
4. Visto di conformità e consolidato fiscale;
5. Bonus R&S: da includere nel calcolo della media anche la ricerca commissionata;
6. Il ruolo di sindaci e revisori nella riforma fallimentare;
7. Possibilità di sospendere la dichiarazione d'intento

**Sezione 2: Approfondimenti**

8. Circolare Assonime n. 23: novità in tema di IFRS 15;
9. Indennità di cessazione del rapporto di agenzia: profili valutativi;
10. Trattamento ai fini iva degli aggiustamenti da *transfer pricing*;
11. Piccola proprietà contadina: imposta di registro per il terreno ceduto con il ramo d'azienda;
12. Le novità in materia di lavoro e previdenza;

**Sezione 3: Prossime scadenze**

13. Mese di novembre 2018

**Genova**

Via XX settembre 33/7  
16121 GENOVA  
Tel +39 010 5705003  
Fax +39 010 9845507

**Milano**

Viale Premuda 46  
20129 MILANO  
Tel +39 02 7788631  
Fax +39 02 778863258

**Torino**

Corso G. Matteotti 17  
10121 TORINO  
Tel +39 011 4542526

**Savona**

Via Paleocapa 19/3  
17100 SAVONA  
Tel +39 019 814255  
Fax +39 010 9845507



## Sezione 1: Aggiornamenti in breve

### 1. DECRETO LEGGE “FISCALE” 119/2018: TUTTE LE NOVITÀ

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il Decreto Legge n. 119/2018 contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".

Di seguito si presentano le novità principali.

- Definizione agevolata dei PVC

Il decreto consente di definire le contestazioni contenute nei PVC (Processi Verbali di Contestazione) presentando una speciale dichiarazione integrativa e pagando le maggiori imposte conseguenti, senza interessi e sanzioni. I PVC devono essere stati già consegnati al contribuente alla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè entro mercoledì 24 ottobre.

La definizione deve riguardare tutte le violazioni, escludendo quindi dichiarazioni integrative solo parziali. Il contribuente deve presentare, entro il 31 maggio 2019, una dichiarazione integrativa per ogni annualità che vuole regolarizzare. Le modalità con cui presentare le dichiarazioni integrative saranno disciplinate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il 31 maggio 2019. È ammesso il pagamento rateale ed è invece esclusa la compensazione con altri crediti.

- Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

È possibile definire in via agevolata avvisi di accertamento, atti di recupero, avvisi di rettifica e liquidazione, accertamenti di adesione non ancora perfezionati, inviti al contraddittorio notificati entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e che, alla stessa data, non siano stati ancora impugnati ma siano ancora impugnabili.

La definizione si perfeziona versando solo le maggiori imposte indicate negli atti, senza sanzioni e interessi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma (cioè entro il 23 novembre 2018) oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l’entrata in vigore del decreto.

Possono essere definiti in forma agevolata anche gli accertamenti con adesione già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto. In tal caso il contribuente può versare le sole imposte risultanti dall’atto di accertamento, senza sanzioni e interessi, entro il termine ordinario per il perfezionamento dell’atto, fissato al ventesimo giorno dalla redazione dell’atto di adesione, decorrente sempre dalla data di entrata in vigore del decreto.

Le somme dovute per la definizione agevolata possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Risulta esclusa la compensazione con altri crediti.



- Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

Con la “rottamazione ter” è possibile sanare tutti gli affidamenti effettuati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 all’agente della riscossione. Si ricorda che ciò che rileva non è la data di notifica della cartella, ma la data in cui il credito erariale è stato materialmente inviato all’agente della riscossione.

La tempistica dei pagamenti è molto più ampia delle precedenti edizioni: sono previste 10 rate semestrali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. Sulle rate successive alla prima si applica l’interesse del 2%.

La domanda va presentata entro la fine di aprile 2019, utilizzando il modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che dovrà essere reso disponibile entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

- Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 e definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea

Il decreto fiscale 119/2018 prevede l’annullamento dei vecchi debiti fino a mille euro iscritti a ruolo e fa riferimento ai “singoli carichi” affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, quindi riguarda anche le cartelle di pagamento ricevute nel 2011, ma riferite a ruoli formati l’anno precedente.

Il decreto fa riferimento ai “debiti di importo residuo” dei carichi. Ciò implica che se il contribuente ha in corso una rateizzazione di un carico originario (atto di accertamento) di 5mila euro, ma le rate residue sono di 990 euro, anche queste saranno cancellate.

La maggiore novità riguarda comunque la definizione agevolata delle cartelle su risorse proprie UE e IVA da corrispondere in dogana. La sanatoria è rivolta a chi ha carichi pendenti relativi a dazi e Iva all’importazione, affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2017, con pagamento che potrà avvenire in 10 rate in 5 anni. Il tema è di interesse perché negli ultimi anni questi tributi, per il loro carattere direttamente o indirettamente di rilievo unionale, sono sempre stati esclusi da qualsiasi ipotesi di definizione agevolata o da qualunque forma di rottamazione, sia che fossero in corso di accertamento, in corso di giudizio o affidati alla riscossione.

- Definizione agevolata delle controversie tributarie

La definizione delle liti prevista dal decreto fiscale riguarda tutte le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, incluse quelle in Cassazione e quelle oggetto di rinvio da parte di quest’ultima. La definizione prevede il pagamento di un importo pari al valore della controversia pari all’importo richiesto a titolo di imposte, esclusi interessi e sanzioni. È tuttavia previsto che, in caso di soccombenza del Fisco nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla entrata in vigore del decreto le controversie si possano definire pagando il:



- a) 50% del valore della controversia in caso di soccombenza in I grado;
- b) 20% del valore della controversia in caso di soccombenza in II grado.

La definizione si perfeziona con la presentazione di una specifica domanda per ciascun atto impugnato e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; il pagamento rateale può essere eseguito sino ad un massimo di venti rate trimestrali ed è esclusa la possibilità di compensazione orizzontale.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

▪ La dichiarazione integrativa “speciale”

Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini:

- delle imposte sui redditi e relative addizionali (IRPEF – IRES);
- delle ritenute e contributi previdenziali;
- dell'IRAP;
- dell'IVA.

L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e comunque non per un importo superiore al 30% rispetto a quanto già dichiarato.

In caso di dichiarazione con un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

- a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al **20 per cento** ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'IRAP;
- b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al **20 per cento**;
- c) **l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto.**

I contribuenti sono tenuti ad inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate e a provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio



2019, senza avvalersi della compensazione orizzontale; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

La procedura di cui al presente articolo non è esperibile:

- a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
- b) se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

▪ Disposizioni di semplificazione per la fattura elettronica

Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA:

- a) non si applicano se la fattura è emessa, utilizzando il Sistema di Interscambio, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

▪ Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

A partire dal 1° luglio 2019, ogni fattura dovrà prevedere al suo interno l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero della data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. La fattura potrà quindi essere emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione, così come individuata dall'art. 6 del DPR 633/72.

▪ Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Il precedente termine era di 15 giorni dalla data di emissione.

▪ Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

Nel medesimo decreto collegato è stata poi inserita anche una "semplificazione" per la registrazione degli acquisti, modificando l'articolo 25 D.P.R. 633/1972, che, nella nuova versione, non prevede più l'obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né l'indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo).



▪ Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

Si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, il cui documento è pervenuto l'anno successivo.

▪ Fattura elettronica per i soggetti esteri identificati in Italia

Nessun obbligo di emissione di fattura elettronica nei confronti e dai soggetti non residenti identificati direttamente o tramite rappresentante fiscale in Italia: modificando quanto statuito dalla legge di Bilancio 2018 (la quale prevedeva l'obbligo in relazione alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato), il decreto legge elimina il riferimento ai soggetti identificati in Italia, confermando l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 13/E del luglio 2018.

▪ Giustizia tributaria digitale

Il decreto legge n. 119 introduce importanti novità in materia fiscale e di giustizia tributaria. In particolare, l'art. 16 prevede modifiche agli articoli del decreto legislativo 546/1992 che disciplinano il processo tributario telematico, rendendolo obbligatorio, ed inserisce nuovi articoli che agevolano le procedure in materia di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti detenuti dalle parti processuali.

In particolare, è previsto che:

- dal 1° luglio 2019, l'obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica. Resta ferma la facoltà di utilizzare i medesimi strumenti telematici per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica;
- i difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione possano depositare in giudizio copie analogiche di atti originali in loro possesso o estrarre copie di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, attestandone la conformità ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005;
- fino all'entrata in vigore del regime di obbligatorietà del PTT, ogni parte processuale possa liberamente utilizzare la modalità telematica per il deposito e la notifica degli atti, indipendentemente dalla modalità di deposito della controparte nel medesimo giudizio, ovvero da quella utilizzata nel giudizio di primo grado;
- le parti possano formulare istanza di partecipazione all'udienza pubblica mediante un collegamento audiovisivo; per la concreta applicazione si rinvia all'adozione di un decreto direttoriale che stabilisca le regole tecnico-operative.



▪ Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cessione al minuto, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione degli stessi. La disposizione si applica, anticipatamente, a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

## 2. OBBLIGO DI INFORMATIVA PER LE SOMME PERCEPITE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto all'articolo 1, commi da 125 a 129, alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.

In particolare, il comma 125 dispone che, entro il 28 febbraio di ogni anno, **le associazioni, le onlus e le fondazioni** sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da:

- pubbliche amministrazioni,
- società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate;
- società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate.

L'obbligo di trasparenza si applica anche alle **imprese, pubbliche e private**, che hanno ricevuto nell'anno precedente sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti sopra indicati. In questo caso devono dare indicazione degli importi delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Ad ogni modo è prevista una soglia minima di 10.000 euro. La pubblicazione non è quindi dovuta se l'importo ricevuto dal beneficiario nell'anno precedente è inferiore a questa soglia.

L'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione da parte di entrambe le categorie di beneficiari **comporta la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti**.

Il Consiglio di Stato, su richiesta del MISE, ha chiarito che la disposizione trova applicazione per le erogazioni effettuate a partire dal 2018, che andranno rendicontate nella nota integrativa al bilancio nel 2019.



### 3. BOZZA LEGGE DI BILANCIO 2019

Si segnalano alcuni degli spunti emersi dall'analisi del disegno di legge della Legge di Bilancio 2019, bollinato dalla Ragioneria dello Stato il 31 ottobre scorso ed inviato alla Camera per l'inizio dell'iter relativo alla sua approvazione. **Si tratta in tutti i casi di cambiamenti al momento ipotetici, suscettibili di variazione da parte delle Camere durante l'iter di approvazione.**

- *Bonus assunzioni eccellenze*

Il cosiddetto bonus assunzioni giovani eccellenze, pari al 100% dei contributi a carico dell'azienda per 12 mesi e con un massimo di 8000 euro, riguarda l'assunzione di neolaureati e dottori di ricerca (con laurea o dottorato ottenuti tra il 01/01/2018 e il 30/06/2019, e ottenuti, rispettivamente, con età inferiore a 30 e 34 anni).

- *Estensione regime forfettario "minimi"*

Il regime forfettario dovrebbe trovare applicazione anche per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi ragguagliati all'anno non superiori a euro 65.000.

Dal 2020, per gli stessi soggetti con ricavi o compensi compresi tra i 65.001 e 100.000 euro troverebbe applicazione, invece, un'imposta sostitutiva pari al 20%.

- *Disciplina riporto delle perdite per i soggetti IRPEF*

Verrebbe estesa alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in società in nome collettivo ed in accomandita semplice una limitazione all'utilizzo analoga a quella introdotta nel 2011 per le perdite sofferte dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti: l'utilizzo viene, infatti, consentito nei limiti dell'80% dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

- *Aliquota agevolata IRES*

Dal periodo d'imposta 2019 troverebbe applicazione un'aliquota IRES agevolata, inferiore di nove punti percentuali rispetto a quella ordinaria, per quella parte di utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti della somma degli ammortamenti relativi ad investimenti effettuati in beni strumentali nuovi di cui all'art. 102 del TUIR effettuati nell'esercizio e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Tale personale dovrà essere destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si dovrà verificare l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018.

- *Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale*



Sarebbe applicabile anche per gli immobili ad uso commerciale il regime della cedolare secca pari al 21%, già a regime per gli immobili ad uso abitativo.

- *Mancato rinnovo del super-ammortamento ma proroga e rimodulazione dell'iper-ammortamento anche per il 2019.*

Nel testo all'esame della Camera non è attualmente previsto un rinnovo del beneficio del super-ammortamento per il prossimo anno. E' invece previsto il rinnovo dell'iper-ammortamento anche per il prossimo anno con i seguenti scaglioni:

- 150% per gli investimenti fino a 2,5 milioni;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni;
- la maggiorazione non si applicherebbe per gli investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro.

- *Abrogazione del regime dell'IRI e dell'ACE*
- *Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni*

Per l'attività di lezioni private e ripetizioni svolta da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado si applicherebbe un'imposta sostitutiva pari al 15%.

#### **4. VISTO DI CONFORMITÀ E CONSOLIDATO FISCALE**

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli 49, 50 e 51 del 25 ottobre scorso, ha fornito importanti chiarimenti in tema di consolidato fiscale circa:

- l'apposizione del visto di conformità in presenza di trasferimento di crediti prodottisi negli anni anteriori all'opzione;
- le modalità di eventuale regolarizzazione;
- il rispetto del limite di 700 mila euro per queste cessioni infragruppo di crediti maturati ante consolidato.

Sul primo quesito l'Agenzia chiarisce che il cedente dovrà certificare il credito con finalità di controllo a prescindere dall'utilizzo in compensazione orizzontale o verticale da parte del cessionario, mentre quest'ultimo lo dovrà certificare solo se procede alla compensazione orizzontale. La consolidante, o la consolidata, dovranno quindi apporre il visto sia sul proprio modello redditi SC sia, per quanto riguarda la consolidante, sul modello CNM in relazione ai crediti ante consolidato di importo superiore a 5.000 euro ceduti infragruppo.



In relazione al secondo quesito l'omessa apposizione del visto, non sanata con una dichiarazione correttiva nei termini, può essere oggetto di dichiarazione integrativa con sanzione eventualmente ridotta.

Circa il terzo quesito, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il cedente potrà cedere infragruppo l'IRES maturata ante consolidato senza il limite d'importo di 700 mila euro, che dovrà invece essere rispettato dal cessionario, qualora utilizzi le eccedenze così ricevute in compensazione con tributi e contributi diversi dall'IRES (la compensazione è, infatti, qualificabile come "orizzontale").

#### **5. BONUS R&S: DA INCLUDERE NEL CALCOLO DELLA MEDIA ANCHE LA RICERCA COMMISSIONATA**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 58 del 2 novembre scorso, si è pronunciata sul calcolo della media degli investimenti rilevante per la determinazione del credito d'imposta riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo, precisando che in esso sono da includere tutti i costi relativi a tipologie di ricerca ammissibili in base alla disciplina di riferimento. Così, nel caso proposto dalla società istante, l'Agenzia conclude che sono da ricomprendere ai fini della media anche i costi sostenuti dalla società nelle annualità 2012-2014 relativi alla ricerca commissionata da soggetti non residenti (fattispecie agevolabile ai fini R&S solo a decorrere dal 2017<sup>1</sup>), a prescindere dalla circostanza che, nel periodo per il quale si intende accedere all'agevolazione, l'impresa sostenga o meno costi di ricerca per commesse dall'estero.

#### **6. IL RUOLO DI SINDACI E REVISORI NELLA RIFORMA FALLIMENTARE**

Lo schema di D.Lgs. recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L.155/2017, attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri, introdurrebbe importanti novità riguardanti l'organo di controllo delle società e quello incaricato della funzione di revisione legale dei conti.

Verrebbero innanzitutto estesi i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore a quello delle società a responsabilità limitata che ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie: due milioni di euro di totale dell'attivo patrimoniale; due milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; dieci dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

---

<sup>1</sup> In particolare, a seguito della modifica introdotta con la legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), avente efficacia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.



Sarebbe inoltre compito dell'imprenditore, operante in forma societaria o collettiva istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Gli organi di controllo societari e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dovrebbero invece avere l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato e sussiste l'equilibrio economico-finanziario, nonché quale sia il prevedibile andamento della gestione.

Lo schema di D.Lgs. disporrebbe inoltre l'obbligo degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB di informare i Sindaci, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

#### **7. POSSIBILITÀ DI SOSPENDERE LA DICHIARAZIONE D'INTENTO**

L'esportatore abituale può comunicare al proprio fornitore la volontà di non avvalersi del plafond sull'Iva anche solo per alcune operazioni, senza per questo revocare del tutto la dichiarazione d'intento presentata. La conferma è giunta dall'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica 954-6/2018.



## Sezione 2: Approfondimenti

### 8. CIRCOLARE ASSONIME N. 23: NOVITÀ IN TEMA DI IFRS 15

Assonime, con la circolare n. 23 pubblicata il 26 ottobre 2018, analizza le disposizioni contenute nell'IFRS 15 in tema di ricavi provenienti da contratti con clienti, soffermandosi sulle innovazioni di maggior rilievo introdotte rispetto ai precedenti IAS 18 (Ricavi) e IAS 11 (Lavori su ordinazione), che sono stati conseguentemente sostituiti, ed esamina le relative disposizioni fiscali di coordinamento, emanate con il DM 10 gennaio 2018.

### 9. INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA: PROFILI VALUTATIVI

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 ottobre 2018 n. 25740, ha enunciato il principio secondo cui ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto ex articolo 1751 del Codice Civile, prevista per i contratti di agenzia, non si deve tenere conto delle provvigioni percepite a compenso dell'attività di coordinamento di un gruppo di agenti, in quanto corrisposte per affari non direttamente e personalmente procurati dall'agente, ma da altri soggetti che a lui fanno capo.

La norma del Codice civile riconosce all'agente, in taluni casi, un'indennità che va determinata soltanto se e in quanto egli abbia procurato nuovi clienti al preponente (o abbia sviluppato gli affari con clienti esistenti in modo rilevante, quasi fossero nuovi) e tali nuovi clienti (o quelli sviluppati) continuino a fare affari con il preponente dopo la cessazione del rapporto assicurandogli sostanziali vantaggi economici che permangano nel tempo.

La determinazione dell'indennità deve avvenire soltanto con riferimento a tale valore, come testualmente afferma la norma, e non all'intero ammontare delle provvigioni corrisposte durante il rapporto.

### 10. TRATTAMENTO AI FINI IVA DEGLI AGGIUSTAMENTI DA TRANSFER PRICING

La risposta all'interpello n. 60 del Agenzia delle Entrate del 2 novembre scorso, fornisce alcuni chiarimenti in tema di trattamento IVA delle rettifiche di *transfer price*.

Nel caso di specie, una società (Alfa) cedeva beni e prestava servizi ad un'altra società del gruppo (Beta) sulla base di una valutazione in linea con la politica dei prezzi di trasferimento. In forza di un accordo stipulato con la consociata, la stessa società riceveva un contributo a fronte dello scostamento fra il profitto realizzato e quello determinato secondo il criterio di libera concorrenza.



Alfa, società istante, chiedeva quindi all'Amministrazione finanziaria se detto contributo dovesse considerarsi rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72.

Nel caso esaminato il pagamento effettuato dalla società Beta ad Alfa a titolo di adeguamento finanziario non costituisce, secondo l'Agenzia, una "remunerazione per una specifica prestazione", quanto piuttosto un contributo a fronte dell'assunzione del "rischio finanziario" correlato alle operazioni, erogato al fine di remunerare l'istante con un prezzo dei beni "coerente con il criterio di libera concorrenza".

Affinché, al contrario, gli adeguamenti possano incidere sulla determinazione della base imponibile ai fini IVA, secondo l'Agenzia è necessario che:

- vi sia un corrispettivo;
- siano individuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si riferisce il corrispettivo;
- esista un legame diretto tra le cessioni di beni o le prestazioni di servizi e il corrispettivo.

#### **11. PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA: IMPOSTA DI REGISTRO PER IL TERRENO CEDUTO CON IL RAMO D'AZIENDA**

La CTR Emilia Romagna, con la sentenza 2426/7/2018 depositata il 18 ottobre scorso, ha affermato come le agevolazioni fiscali della cosiddetta "Ppc", cioè piccola proprietà contadina, si applichino anche per il trasferimento di un terreno nell'ambito di una cessione di ramo di azienda, purché il corrispettivo del terreno sia indicato separatamente.

Le agevolazioni «Ppc», contenute nell'articolo 2, comma 4-bis del Dl 194/2009 convertito con la legge 25/2010, consistono nella possibilità, riconosciuta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola, di acquistare terreni agricoli e relative pertinenze pagando l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria in misura fissa e l'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

#### **12. LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA**

##### ***Spese di trasporto in occasione di trasferte***

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'Interpello n. 22 del 4 ottobre 2018, interviene a seguito dell'istanza di un'azienda, la quale chiede se la gestione delle trasferte dei propri lavoratori dipendenti tramite procedura centralizzata, in base alla quale il dipendente provvede direttamente alla prenotazione dei servizi di trasporto/viaggio con pagamento al vettore tramite carta di pagamento con addebito sul conto corrente del datore di lavoro, sia conforme, ai fini della non imponibilità per il dipendente dei rimborsi delle spese di trasporto, a quanto previsto dall'art. 51, comma 5 del TUIR. In particolare è stato chiesto se "le spese pagate direttamente per il trasporto dei



propri dipendenti in trasferta, in tutti i casi in cui non sia prevista l'emissione di biglietti cartacei, possano essere considerate idoneamente documentate attraverso l'attestazione delle stesse spese tramite l'estratto conto stampato su supporto cartaceo". L'Agenzia, nel fornire risposta affermativa, precisa che le informazioni presenti sull'estratto conto emesso in forma cartacea dalla società che rilascia la carta, validate dalla nota spese redatta in formato cartaceo da parte del dipendente, risultano idonee, nonostante i documenti di trasporto elettronici rilasciati dai vettori non siano stampati ed allegati alla relativa nota spese. Resta ferma la conservazione in formato elettronico dei predetti documenti di trasporto.

#### ***Contributi e prestazioni degli enti bilaterali***

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'Interpello n. 24 del 4 ottobre 2018, fornisce chiarimenti in relazione alle somme erogate dai datori di lavoro per conto degli enti bilaterali. In particolare, l'Agenzia dà puntuali indicazioni circa il corretto trattamento fiscale da applicare alle suddette somme, nonché ai contributi versati agli enti bilaterali dai datori di lavoro.

#### ***Decontribuzione dei premi di risultato: via libera dall'INPS alla fruizione del beneficio***

L'INPS, con la Circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, fornisce le modalità operative per la fruizione della riduzione contributiva sui premi di risultato erogati da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, in esecuzione di contratti di secondo livello sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017. Il beneficio consiste:

- nella riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- nell'esclusione di ogni contribuzione a carico dipendente, su una quota del premio detassabile erogato non superiore a euro 800. La gestione corrente dell'agevolazione avrà decorrenza dal flusso UniEmens di novembre 2018. Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi pregressi e aventi diritto all'agevolazione contributiva, le aziende, al fine di recuperare la maggior contribuzione versata, dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione contributiva (UniEmens/Vig).

#### ***Nuove prestazioni occasionali: indicazioni inps sulle modifiche del decreto dignità***

L'INPS, in data 17 ottobre 2018, ha emanato la Circolare n. 103, con la quale analizza le modifiche apportate dal Decreto Dignità alla disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del DL n. 50/2017. In particolare, l'Istituto fornisce l'elenco delle attività interessate all'ampliamento dell'ambito di applicazione nel settore alberghiero e delle strutture ricettive turistiche, e sottolinea la necessità che i lavoratori aggiornino le loro schede anagrafiche nella procedura telematica al fine di adeguarle alle novità normative introdotte dalla Legge n. 96/2018.



### Sezione 3: Prossime scadenze

#### 1. MESE DI NOVEMBRE 2018

16 Novembre	<p style="text-align: center;"><b>RITENUTE</b></p> <p style="text-align: center;">Versamento ritenute operate nel mese precedente.</p>
16 Novembre	<p style="text-align: center;"><b>IVA VERSAMENTO MENSILE/TRIMESTRALE</b></p> <p style="text-align: center;">Liquidazione e versamento IVA relativa al mese o relativa al 3° trimestre 2018.</p>
20 Novembre	<p style="text-align: center;"><b>ENASARCO – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI</b></p> <p style="text-align: center;">Versamento dei contributi previdenziali/assistenziali per il terzo trimestre 2018, relativi agli agenti e rappresentanti</p>
26 Novembre	<p style="text-align: center;"><b>INTRASTAT (contribuenti con obbligo mensile)</b></p> <p style="text-align: center;">Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE</p>
30 Novembre	<p style="text-align: center;"><b>IVA – COMUNICAZIONI PERIODICHE LIQUIDAZIONI IVA</b></p> <p style="text-align: center;">Termine ultimo per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del III trimestre 2018</p>
30 Novembre	<p style="text-align: center;"><b>VERSAMENTO II ACCONTO IMPOSTE 2018</b></p> <p style="text-align: center;">Termine ultimo per il versamento del secondo acconto imposte 2018 dovuto in base ai modelli Redditi PF, SP, SC, ENC 2018 e al modello IRAP 2018</p>

\*\*\*

*Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.*